



STATUTO

Edizione 2011

Nato “di fatto” il 13 dicembre 1973,

Il Gruppo Dirigenti Fiat

si è ufficialmente costituito

con atto notarile Morone

il 4 ottobre 1974, in Torino.

STATUTO GRUPPO DIRIGENTI FIAT

Edizione 2011

TITOLO I

Costituzione

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, con sede in Torino, un'associazione denominata: “**Gruppo Dirigenti Fiat**”, in forma abbreviata “**GDF**”, senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, alla quale aderiscono Dirigenti del gruppo Fiat e del gruppo Fiat Industrial (di seguito, denominati i “Gruppi Fiat”).

L'Associazione (di seguito, denominata pure l'“associazione”) può anche istituire sedi staccate, in Italia ed all'estero (“Sezioni Territoriali”), dislocate presso aree ove sussistano significative presenze di Soci, con le modalità organizzative e di funzionamento di cui al successivo articolo 28.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia

L'Associazione è un'istituzione autonoma, apartitica ed aconfessionale e non ha carattere sindacale o scopo di lucro.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione, consapevole dell'alto valore di un'aperta sensibilità ai problemi del lavoro, dell'impresa, dello sviluppo economico, del progresso e della società in generale, si propone di:

- rafforzare e approfondire la conoscenza e la solidarietà fra i Dirigenti dei Gruppi Fiat (di seguito, denominati “Dirigenti” o “Dirigente”),

ricercando e tutelando anche comuni interessi e motivazioni di aggregazione e di vita sociale;

- valorizzare la figura del Dirigente nelle aziende e nella società, nella consapevolezza di una crescente responsabilità e di una sentita esigenza partecipativa;
- essere componente attiva nell'evoluzione dei rapporti sociali, economici, imprenditoriali, manageriali e culturali, svolgendo in detto ambito anche attività di utilità sociale;
- agevolare l'aggiornamento professionale dei Dirigenti, anche al fine di consentire più efficaci apporti di capacità professionale e di esperienza aziendale a tutti i livelli e in qualsiasi sede, nazionale e internazionale.

Per il conseguimento e nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione può, direttamente o indirettamente, assumere e dismettere partecipazioni in società, enti ed imprese. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività vietate dalla legislazione vigente.

Art. 5 – Attività

5.1 L'Associazione mette in opera tutti i mezzi ritenuti utili per conseguire i fini indicati all'articolo 4, proponendosi in particolare di:

- promuovere dibattiti, incontri, studi e ricerche su temi specifici o generali, connessi agli scopi sociali;
- approfondire problemi di comune interesse, anche attraverso attività mirate di comunicazione intra ed extra-aziendale, sia a mezzo di *newsletter*, che attraverso la creazione di siti dell'associazione sul *web*;
- mantenere collegamenti con *opinion leader*, organizzatori culturali, enti privati e pubblici, sia nazionali, sia internazionali e promuovere e partecipare ad iniziative di comune interesse;
- stimolare l'adesione dei propri Soci alle iniziative per le quali possono essere utili le capacità professionali, le funzioni e le esperienze dei Dirigenti;

- partecipare in modo attivo e responsabile alla definizione e realizzazione di iniziative attinenti al ruolo, alla formazione e all'attività delle figure manageriali, in Italia e nel contesto internazionale.

Inoltre, per il completo raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende porsi al servizio dei propri Soci e dei loro familiari con iniziative di carattere filantropico, culturale e ricreativo e con particolare attenzione a problemi sociali di comune interesse.

- 5.2 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie, gratuite, fornite dai propri Soci.

TITOLO II **Soci e Organi Sociali**

Art. 6 – Qualità di Socio

- 6.1 Il numero dei Soci dell'Associazione (di seguito, denominati i "Soci") è illimitato.
- 6.2 I Soci sono persone fisiche che, entrando a far parte dell'Associazione, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della medesima. L'ingresso nell'Associazione implica una manifestazione di volontà per iscritto in tal senso ed il puntuale pagamento della quota associativa di cui all'articolo 26.2.
- 6.3 I Soci dell'Associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Aggregati.
- a) Sono Soci Ordinari tutti gli iscritti che siano Dirigenti dei Gruppi Fiat, intendendosi come tali coloro che prestano la propria attività professionale alle dipendenze di Fiat S.p.A., di Fiat Industrial S.p.A. e delle società dalle stesse direttamente e indirettamente controllate ai sensi di legge, con la qualifica di Dirigente. Nelle nazioni ove la qualifica di dirigente non sia espressamente prevista e normata si intenderanno come tali, sulla base delle indicazioni che il Presidente ed il Consiglio andranno di volta in volta a fornire al riguardo, i soggetti che ricoprono posizioni di responsabilità significativa in un dato settore d'impresa, tale da poter essere assimilati alla figura del Dirigente in Italia. Mantengono la qualità di Socio Ordinario coloro i quali hanno lasciato il servizio per quiescenza.
- I Soci Ordinari hanno eguali diritti, possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.
- b) Sono Soci Aggregati:
- b1) i Dirigenti che, in precedenza Soci ordinari:
- non si trovino più ad operare per una società dei Gruppi Fiat, previa autocertificazione atta a confermare che non

prestano attività a favore di soggetti in concorrenza o conflitto con le attività svolte dai Gruppi Fiat;

- operino in società partecipate, direttamente o indirettamente, da Fiat S.p.A. e da Fiat Industrial S.p.A., ma non rientranti nell'ambito dei Gruppi Fiat, come in precedenza definiti.
- b2) tutti gli altri Dirigenti che, non rientrando nelle categorie sub b1), verranno di volta, in volta ammessi quali Soci Aggregati dell'Associazione, a seguito di specifica valutazione e conseguente autonoma decisione del Comitato di Presidenza, sempre fatto salvo il rispetto delle modalità previste all'articolo 6.2.

I Soci Aggregati non sono eleggibili in organi e cariche sociali, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14 e non hanno diritto di voto in Assemblea.

6.4 L'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio comporta:

- (a) l'obbligo del Socio di osservare le norme del presente Statuto e accettare le deliberazioni che saranno adottate dagli organi dell'Associazione per il conseguimento delle finalità associative;
- (b) il diritto del Socio a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nonché di essere beneficiario di tutte le iniziative promosse dall'Associazione per i propri Soci.

6.5 La qualità di Socio Ordinario si perde per:

- a) recesso, da presentarsi per iscritto;
- b) esclusione per venir meno del rapporto di lavoro con Società dei Gruppi Fiat, per motivi diversi dalla quiescenza;
- c) esclusione per perdita, da parte della Società di appartenenza, del requisito di società controllata direttamente o indirettamente da Fiat S.p.A. e da Fiat Industrial S.p.A.;
- d) esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa, come prevista all'articolo 26.2;

- e) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

I Soci Ordinari esclusi ai sensi dei precedenti punti b) e c) potranno peraltro acquisire, laddove lo richiedano, lo status di Socio Aggregato.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione ai sensi dei precedenti punti d) ed e), devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La competenza a procedere è del Comitato di Presidenza, sentito il Collegio Revisori e Proviviri.

Su proposta del Presidente possono essere nominati dal Consiglio, anche Soci Onorari; i Soci Onorari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee.

6.6 La qualità di Socio Aggregato si perde per:

- a) recesso, da presentarsi per iscritto;
- b) esclusione per morosità, protratta oltre l'anno di competenza, nel pagamento della quota associativa di cui all'articolo 26.2;
- c) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) esclusione per venir meno dei requisiti di cui all'art. 6.3 b).

In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La competenza a procedere è del Comitato di Presidenza, sentito il Collegio Revisori e Proviviri.

6.7 Ai fini di qualsiasi comunicazione, il domicilio dei Soci si considera quello comunicato all'atto dell'iscrizione al GDF o da successive modifiche, notificate dai Soci stessi.

Art. 7 – Organi sociali

7.1 Sono Organi collettivi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio;
- il Collegio dei Revisori e Proviviri;
- il Comitato di Presidenza.

7.2 Sono Organi individuali (Cariche sociali) operanti all'interno dell'Associazione quelle di:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario del Consiglio e Segretario supplente;
- Segretario del Comitato di Presidenza;
- Tesoriere.

7.3 Ogni Carica Sociale viene ricoperta a titolo gratuito e non sono previsti emolumenti per l'attività prestata dai Soci a favore dell'Associazione, ma solo rimborsi di spese vive nei casi autorizzati dal Comitato di Presidenza, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dallo stesso Comitato.

7.4 La durata degli Organi e delle correlate cariche all'interno dell'Associazione è fissata dal presente Statuto.

Qualora non fosse possibile provvedere tempestivamente al loro rinnovo, essi continueranno a svolgere le rispettive funzioni per un periodo massimo di sei mesi dopo la relativa scadenza.

Oltre detto termine le rispettive funzioni saranno svolte in accordo con il Collegio Revisori e Proviviri, che rimarrà in ogni caso in carica sino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi dell'Associazione.

TITOLO III

Assemblea generale dei Soci

Art. 8 – Compiti dell’Assemblea

- 8.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa di cui all’Articolo 26.2 e può essere ordinaria o straordinaria.
- 8.2 Spetta all’Assemblea:
- a) proporre indirizzi generali, esprimere pareri e mozioni;
 - b) discutere e approvare le relazioni del Consiglio e del Presidente dell’Associazione;
 - c) discutere e approvare i bilanci annuali;
 - d) eleggere, tra i Soci Ordinari, i membri del Consiglio e i membri del Collegio Revisori e Probiviri;
 - e) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
 - f) fissare la quota associativa del GDF;
 - g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che le venga proposto a termini di Statuto.

Art. 9 – Rappresentanza in Assemblea

- 9.1 I Soci Ordinari possono, mediante delega scritta ad altro Socio Ordinario, concorrere alla valida costituzione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 11.
- 9.2 Un Socio Ordinario può essere portatore di più deleghe di altri Soci Ordinari.
- 9.3 I Soci Aggregati e i Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne stabilisce la data, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato dal Presidente a tutti i Soci, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione, al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
- 10.2 L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tale evenienza dovranno essere opportunamente indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 10.3 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri coadiutori, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
- 10.4 L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio o almeno 25 Soci Ordinari, a mezzo richiesta indirizzata per iscritto al Presidente presso la sede della Associazione, ne richiedano la convocazione.
- 10.5 La data dell'Assemblea straordinaria, richiesta da almeno 25 Soci Ordinari, è fissata dal Presidente non oltre 75 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Presidente stesso.
- 10.6 Il termine per l'invio dell'avviso di convocazione per l'Assemblea straordinaria, a discrezione del Presidente, può essere ridotto fino a 10 giorni.
- 10.7 L'elenco delle materie da trattare nelle Assemblee straordinarie deve

in ogni caso comprendere gli argomenti proposti dal Consiglio, dal Presidente o dai Soci che hanno richiesto la convocazione.

L'elenco delle materie da trattare può essere integrato, prima dell'inizio dei lavori, con l'inserimento di altre materie proposte dal Consiglio, dal Presidente o da almeno 25 Soci Ordinari.

Art. 11 – Validità dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci Ordinari; in ogni caso il numero dei presenti di persona deve essere almeno di 60 Soci Ordinari.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, purché il numero dei Soci Ordinari presenti di persona non sia inferiore a 30.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei Soci Ordinari presenti di persona.

11.3 I Soci Ordinari presenti di persona hanno diritto a un solo voto, indipendentemente dal numero delle deleghe presentate.

Art. 12 – Funzionamento dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza è presieduta da un Vicepresidente.

12.2 Come primo atto, il Presidente del Collegio dei Revisori e Provisori verifica, unitamente al Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea.

12.3 Ogni decisione relativa sia alle modalità di espressione del voto sia ad ogni altra norma di funzionamento dell'Assemblea sarà adottata di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 – Votazione dell'Assemblea per corrispondenza

- 13.1 La votazione per corrispondenza è prevista per l'elezione dei componenti il Consiglio e per lo scioglimento dell'Associazione. Lo stesso sistema di votazione può essere adottato, su richiesta del Presidente dell'Associazione, sentiti il Consiglio e il Collegio dei Revisori e Probiviri, per deliberare su materie particolari.
- 13.2 Qualora fosse possibile e opportuno, la votazione può essere effettuata con mezzi telematici.
- 13.3 Il Presidente del Collegio Revisori e Probiviri invierà ai Soci Ordinari le proposte da votare, allegando il regolamento per la votazione e la scheda da utilizzare per esprimere il voto.
- 13.4 Lo spoglio delle schede avverrà a cura del Collegio dei Revisori e Probiviri, che comunicherà a tutti i Soci i relativi risultati.

TITOLO IV
Amministrazione e Rappresentanza

Art. 14 – Il Consiglio

- 14.1 Il Consiglio si compone di un numero di membri non inferiore a 30 e non superiore a 50.
- 14.2 Possono essere eletti Consiglieri solo i Soci Ordinari. Ogni Socio Ordinario è eleggibile. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
- 14.3 Entrano per cooptazione (se non già eletti) a far parte del Consiglio con diritto di voto: il Segretario del Comitato di Presidenza (art. 23), il Tesoriere (art. 24) e i Delegati responsabili delle Sezioni Territoriali (art. 28). Anche il verificarsi della situazione prevista dall'articolo 17.8 comporta la cooptazione di ulteriori membri.
- 14.4 Il Consiglio può cooptare su proposta del Presidente sino a 5 Soci Aggregati, con diritto di voto. La selezione può essere effettuata con le medesime modalità stabilite per la elezione dei Consiglieri (art. 17), ma separatamente e a discrezione del Presidente.
- 14.5 Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali.

Art. 15 – Compiti del Consiglio

- 15.1 Il Consiglio provvede affinché siano adempiute le finalità statutarie dell'Associazione, nel rispetto degli interessi e della volontà dei soci.
- 15.2 Il Consiglio elegge, tra i Soci Ordinari suoi membri:
- a) il Segretario del Consiglio e il relativo Supplente;
 - b) il Presidente dell'Associazione;
- Inoltre :
- c) nomina su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, sino al numero massimo di 3;

- d) nomina su proposta del Presidente, il Segretario del Comitato di Presidenza e il Tesoriere;
- e) su proposta del Presidente, il Consiglio può nominare un Presidente Onorario;
- f) il Consiglio ha il potere di destituire le cariche sociali da lui elette o nominate.

15.3 Il Consiglio, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elabora le linee programmatiche e fornisce al Presidente tutte le indicazioni e la collaborazione necessaria alla attuazione delle finalità dell'Associazione;
- c) approva la costituzione di Sezioni Territoriali;
- d) stimola la collaborazione dei Soci, esamina eventuali proposte, pareri e istanze e provvede ad inoltrarli agli altri Organi Sociali;
- e) può chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci;
- f) approva le proposte di bilancio e le sottopone all'Assemblea;
- g) approva le proposte di modifica delle quote associative e le sottopone all'Assemblea;
- h) propone modifiche allo statuto e approva le modifiche proposte dal Presidente dell'Associazione o dai Soci e le sottopone alla verifica di conformità alle norme di legge e dello Statuto del Collegio Revisori e Proviviri, prima della presentazione per il voto all'Assemblea;
- i) stabilisce il numero dei Consiglieri che costituiranno il Consiglio nel quadriennio successivo, sulla base della proposta del Presidente. Approva il regolamento per la votazione, predisposto dal Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori e Proviviri.

15.4 Al Consiglio possono essere invitati Soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Onorari.

Art. 16 – I Consiglieri

- 16.1 I Gruppi Fiat devono essere rappresentati nel Consiglio, nella misura che viene determinata dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, in modo da garantire un'adeguata rappresentatività delle principali Società appartenenti ai Gruppi Fiat.
- 16.2 In ogni caso ciascuno dei Gruppi Fiat deve essere rappresentato da almeno sei Consiglieri.
- 16.3 I Soci Ordinari in quiescenza costituiscono uno specifico raggruppamento e il numero massimo dei suoi rappresentanti in Consiglio può raggiungere un terzo del totale dei Consiglieri.
- 16.4 I Consiglieri sono eletti dai Soci Ordinari dell'Associazione, nel numero previsto dalla lista unica.
Sulla scheda di votazione appositamente predisposta, ogni elettore può indicare fino a 5 preferenze scegliendo liberamente tra tutti i candidati.
Risultano eletti i candidati che avranno raccolto, nell'ambito del raggruppamento di appartenenza, il maggior numero di voti.

Art. 17 – Elezione dei Consiglieri

- 17.1 La formazione della lista dei candidati per ciascuna elezione e la preparazione delle schede elettorali, avviene a cura del Collegio Revisori e Probiviri, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio (art.15.3.i).
- 17.2 Almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio uscente (vale a dire decorsi quattro esercizi a partire dal mese di insediamento), il Collegio Revisori e Probiviri indice le elezioni del nuovo Consiglio, dandone comunicazione scritta ai Soci Ordinari.
Tale comunicazione fissa la data entro la quale i Soci Ordinari possono far pervenire al Collegio la dichiarazione di disponibilità alla propria candidatura.
- 17.3 L'elezione è effettuata per corrispondenza secondo le modalità dell'art. 13.

- 17.4 Lo scrutinio delle schede è effettuato dal Collegio Revisori e Proviviri. L'attribuzione nominativa dei seggi viene effettuata sulla base delle preferenze raccolte dai candidati di ciascun raggruppamento: vengono eletti i primi in graduatoria, nel numero risultante dalla ripartizione dei seggi per ogni raggruppamento. In caso di parità di voti viene eletto il Socio più giovane.
- 17.5 La proclamazione dei risultati definitivi e la relativa comunicazione ai Soci sono fatte dal Collegio Revisori e Proviviri non oltre 30 giorni dal termine di scadenza fissato per la restituzione delle schede.
- 17.6 Per tutte le operazioni di cui ai punti precedenti, il Collegio Revisori e Proviviri si avvale della collaborazione del Segretario del Comitato di Presidenza e di 5 Consiglieri designati dal Presidente.
- 17.7 Nel caso di recesso o esclusione di un Consigliere dalla sua qualità di Socio, ovvero di rinuncia al suo ruolo di Consigliere, subentra di diritto, fino alla scadenza dell'intero Consiglio, il primo dei candidati non eletti; in caso di parità di voti subentra il Socio più giovane.
- 17.8 Lo spostamento di un Consigliere da uno dei Gruppi Fiat all'altro, non costituisce motivo di decadenza dalla carica, ma dà luogo alla sua sostituzione, qualora ciò sia possibile senza superare il numero di Consiglieri previsto dal precedente art. 14.1, con la cooptazione del primo dei candidati votati e non eletti nella lista del Gruppo originario. In caso di parità di voti subentra il Socio più giovane.
- 17.9 Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Collegio dei Revisori e Proviviri indice nuove elezioni del Consiglio.
- 17.10 La decisione relativa a ogni eventuale controversia è di esclusiva competenza del Collegio Revisori e Proviviri.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio

- a) Il Consiglio è convocato dal Segretario o dal Presidente, almeno ogni 3 mesi.
- b) È validamente costituito: in prima convocazione, quando sia presente (anche attraverso mezzi di telecomunicazione) la maggioranza dei

membri. In seconda convocazione è validamente costituito (anche attraverso mezzi di telecomunicazione) purché il numero dei presenti non sia inferiore a un terzo dei membri. Non sono ammesse deleghe.

- c) Coloro che abbiano ricoperto in passato Cariche Sociali nell'Associazione possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, purché ne facciano richiesta entro 3 mesi dalla data di insediamento di ogni nuovo Consiglio.
- d) Il Consiglio può emanare un proprio Regolamento interno e provvedere alle sue eventuali modifiche.
- e) Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto.
- f) Un Consigliere decade dalla carica se non partecipa, senza averne giustificato motivo, ad almeno due riunioni all'anno, salvo espressa deroga concessa dal Collegio dei Revisori e Provisori su proposta del Segretario.

Art. 19 – Il Segretario del Consiglio

- 19.1 Il Consiglio elegge tra i Soci Ordinari suoi membri il Segretario e il Segretario Supplente.
- 19.2 Il Segretario convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e redige i verbali.
- 19.3 Il Segretario Supplente sostituisce il Segretario in caso di impedimento, anche temporaneo di quest'ultimo.
- 19.4 Il Segretario e il Segretario supplente durano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti.

Art. 20 – Il Presidente

- 20.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Soci Ordinari suoi membri e rappresenta l'Associazione nei confronti sia dei Soci che dei terzi, in ogni sede e circostanza, anche in giudizio.

- 20.2 Ha la più ampia facoltà di delega, fatti salvi i temi attribuiti al Consiglio e all'Assemblea e i limiti espressamente stabiliti dal presente Statuto.
- 20.3 Resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere destituito dal Consiglio.
- 20.4 Può convocare il Consiglio.
- 20.5 Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria.
- 20.6 Può proporre al Consiglio l'elezione di un Presidente Onorario e di Soci Onorari.
- 20.7 Si avvale di una segreteria generale operativa dell'Associazione, assegnando alla stessa attribuzioni e compiti.
- 20.8 Può proporre modifiche allo Statuto.

Art. 21 – I Vice Presidenti

- 21.1 I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio tra i Soci Ordinari suoi membri, su proposta del Presidente.
- 21.2 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano nell'esercizio delle sue funzioni.
- 21.3 La firma di un Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 21.4 I Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti.
- 21.5 Il Presidente può proporre al Consiglio la sostituzione dei Vice Presidenti.

Art. 22 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza opera a supporto dell'attività del Presidente dell'Associazione ed è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario del Consiglio, dal Segretario del Comitato stesso e dal Tesoriere.

Il Presidente può, di volta in volta, far partecipare alle riunioni altri Consiglieri e persone esterne.

In particolare il Comitato di Presidenza:

- a) attua le linee programmatiche per lo sviluppo dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio e prende tutte le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi sociali;
- b) redige la relazione annuale ed ogni altra eventuale documentazione da presentare al Consiglio e all'Assemblea;
- c) propone al Consiglio l'elenco delle materie da trattare nelle Assemblee;
- d) a seguito di modifiche nella struttura organizzativa dei Gruppi Fiat, propone la eventuale nuova composizione del Consiglio;
- e) propone l'ammontare della quota associativa e le relative modalità di versamento;
- f) istituisce gruppi di lavoro in funzione delle iniziative deliberate, assegnando gli incarichi relativi e verificandone periodicamente gli avanzamenti;
- g) autorizza rimborsi di spesa ai Soci per attività da essi effettuate nell'interesse dell'Associazione;
- h) approva le proposte di bilancio, sia preventivo che consuntivo, predisposte dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
- i) verifica l'esistenza dei requisiti e decide sull'accettazione delle domande di ammissione all'Associazione in qualità di Soci Aggregati.

Art. 23 – Il Segretario del Comitato di Presidenza

Il Segretario del Comitato di Presidenza è nominato dal Consiglio su

proposta del Presidente, nell'ambito dei Soci Ordinari; qualora non faccia già parte del Consiglio, ne viene cooptato.

Il Segretario:

- a) assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni connesse all'attività del Comitato di Presidenza;
- b) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza;
- c) è responsabile della conservazione dei libri dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza;
- d) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai Soci, in conformità alla normativa vigente, sulla base delle adesioni approvate dal Presidente e delle risultanze trasmesse periodicamente dal Tesoriere in merito all'avvenuto pagamento delle quote associative annuali;
- e) indirizza l'organizzazione dei mezzi e servizi di cui l'Associazione dispone.

Art. 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, nell'ambito dei Soci Ordinari; qualora non faccia già parte del Consiglio, ne viene cooptato.

Il Tesoriere:

- a) provvede alla riscossione delle quote associative, dandone informazione al Segretario del Comitato di Presidenza per l'aggiornamento del libro dei Soci;
- b) assicura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione;
- c) garantisce la correttezza delle registrazioni contabili, che possono essere svolte all'interno dell'Associazione o delegate ad apposita società;
- d) redige le proposte di bilancio annuale, preventivo e consuntivo.

TITOLO V
Revisori e Probiviri

Art. 25 – Il Collegio Revisori e Probiviri

- 25.1 Il Collegio Revisori e Probiviri è composto di 3 membri effettivi, di cui almeno uno per ciascuno dei Gruppi Fiat e di 2 supplenti, uno per ciascuno dei Gruppi Fiat, eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari. Fatta salva la previsione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7.4, i componenti del Collegio durano in carica 5 esercizi sociali e sono rieleggibili.
- 25.2 Il Collegio, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto, ha:
- a) la funzione di garantire in ogni momento e circostanza il pieno rispetto dello Statuto dell'Associazione, sostituendosi laddove necessario al Consiglio nell'imporre l'osservanza di tutti gli obblighi statutariamente previsti;
 - b) la facoltà di indirizzare messaggi all'Assemblea, al Consiglio e al Presidente;
 - c) la facoltà di esaminare istanze, esprimendo pareri e valutazioni, e di esercitare - ove del caso - la funzione di arbitro amichevole compositore;
 - d) il compito di fornire pareri all'Assemblea in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - e) il compito di organizzare e svolgere le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio, ai sensi dell'Articolo 17;
 - f) i poteri di verifica della contabilità e dell'amministrazione dell'Associazione e di controllo sui bilanci predisposti dal Tesoriere prima della presentazione in Assemblea;
 - g) la facoltà di emanare un proprio Regolamento interno;

- h) il compito di esprimere il proprio parere al Comitato di Presidenza in merito all'eventuale esclusione dei Soci Ordinari, nei casi di cui all'art. 6.5, lett. d) ed e) e dei Soci Aggregati, nei casi di cui all'art. 6.6, lett. b), c) e d).

TITOLO VI
Risorse dell'Associazione e Bilanci

Art. 26 – Risorse economiche

- 26.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
- a) quote associative annuali;
 - b) eventuali liberalità da terzi privati e pubblici.
- 26.2 I Soci, Ordinari e Aggregati, sono tenuti a corrispondere la quota associativa, da versare entro il primo trimestre di ogni anno. La perdita della qualifica di Socio Ordinario o di Aggregato non dà diritto al rimborso della quota associativa.
- 26.3 Le uscite sono rappresentate dalle spese per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 27 - Esercizio sociale e Bilanci annuali

- 27.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sono presentate al Consiglio per l'approvazione. I bilanci approvati, corredati della relazione del Collegio dei Revisori e Provisori, sono sottoposti all'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno per l'approvazione definitiva.
- 27.2 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve, non possono essere, anche indirettamente, distribuiti durante la vita dell'Associazione e sono obbligatoriamente impiegati, come ogni altra risorsa dell'Associazione, per la realizzazione di attività istituzionali o, comunque, per attività a queste direttamente connesse, a meno che destinazione o distribuzione non siano imposte da norme di legge.
- 27.3 I bilanci vengono sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere.

TITOLO VII

Sezioni Territoriali

Art. 28 - Organizzazione e funzionamento delle Sezioni Territoriali.

- 28.1 Le Sezioni Territoriali, di cui all'art. I, sono costituite, su approvazione del Consiglio, per raggruppare un congruo numero di Soci Ordinari: esse assumono la dizione di "Sezione o Area" accompagnata dal nome della città o area geografica in cui si collocano. L'attività sociale svolta in loco, secondo le finalità associative, è presieduta ed organizzata da un Delegato Responsabile, nominato dal Consiglio tra i Soci Ordinari della Sezione, su proposta del Presidente.
- 28.2 Il Delegato Responsabile della Sezione Territoriale, se non precedentemente eletto Consigliere ai sensi dell'Articolo 17, è cooptato con diritto di voto nel Consiglio.
- 28.3 Il Delegato Responsabile può essere assistito nelle sue funzioni da un comitato composto da alcuni Soci della Sezione, sentiti i Soci Ordinari appartenenti alla Sezione.
- 28.4 L'attività è, in ogni caso, coordinata dagli organi direttivi dell'Associazione e svolta sotto la responsabilità e controllo di questi ultimi. La Sezione Territoriale svolge, oltre all'organizzazione e gestione dell'attività sociale in loco, gli incarichi di volta in volta, affidati dagli organi direttivi dell'Associazione.
- 28.5 Per il funzionamento di ciascuna Sezione Territoriale, in relazione alle necessità documentate, il Presidente può assegnare annualmente un fondo di sostegno, che è oggetto di rendiconto a cura del Delegato Responsabile al Comitato di Presidenza.

TITOLO VIII
Norme finali e transitorie

Art. 29 – Modifiche dello Statuto

- 29.1 Il presente Statuto può essere modificato dai Soci Ordinari riuniti in Assemblea ordinaria o straordinaria, su proposta del Presidente o del Consiglio.
- 29.2 Eventuali richieste di modifica da parte dei Soci devono essere indirizzate al Presidente e essere accompagnate dal testo delle proposte da sottoporre all'approvazione.

Art. 30 – Scioglimento

- 30.1 In caso di impossibilità di funzionamento dell'Associazione, il Collegio Revisori e Provisori, in accordo con il Presidente e con il Consiglio, informa i Soci, proponendo lo scioglimento dell'Associazione.
- 30.2 Lo scioglimento dell'Associazione, deve essere sottoposto al voto per corrispondenza dei Soci Ordinari, ai sensi dell'Articolo 13 ed ottenere un voto favorevole pari ad almeno il 70% dei Soci votanti.
- 30.3 Il Collegio Revisori e Provisori, in accordo con il Presidente ed il Consiglio, fissa le modalità di voto e assume la gestione di tutte le operazioni di liquidazione dell'Associazione, il cui patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 – Norme transitorie

Il presente statuto trova immediata applicazione a far data dalla avvenuta approvazione da parte dei Soci.

INDICE

	Pag.
TITOLO I - Costituzione	1
Art. 1 - Denominazione e sede	1
Art. 2 - Durata	1
Art. 3 - Autonomia	1
Art. 4 - Finalità	1
Art. 5 - Attività	2
TITOLO II - Soci e Organi Sociali	4
Art. 6 - Qualità di Socio	4
Art. 7 - Organi Sociali	7
TITOLO III - Assemblea generale dei Soci	8
Art. 8 - Compiti dell'Assemblea	8
Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea	8
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 11 - Validità dell'Assemblea	10
Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea	10
Art. 13 - votazione dell'Assemblea per corrispondenza	11
TITOLO IV - Amministrazione e Rappresentanza	12
Art. 14 - Il Consiglio	12
Art. 15 - Compiti del Consiglio	12
Art. 16 - I Consiglieri	14
Art. 17 - Elezione dei Consiglieri	14
Art. 18 - Funzionamento del Consiglio	15
Art. 19 - Il Segretario del Consiglio	16
Art. 20 - Il Presidente	16
Art. 21 - I Vice Presidenti	17

Art. 22 - Il Comitato di Presidenza.	17
Art. 23 - Il Segretario del Comitato di Presidenza.	18
Art. 24 - Il Tesoriere.	19

TITOLO V - Revisori e Probiviri	20
Art. 25 - Il Collegio Revisori e Probiviri.	20

TITOLO VI - Risorse dell'Associazione e Bilanci . . .	22
Art. 26 - Risorse economiche.	22
Art. 27 - Esercizio sociale e Bilanci annuali.	22

TITOLO VII - Sezioni Territoriali	23
Art. 28 - Organizzazione e funzionamento delle Sezioni Territoriali.	23

TITOLO VIII - Norme finali e transitorie	24
Art. 29 - Modifiche dello Statuto	24
Art. 30 - Scioglimento	24
Art. 31 - Norme transitorie	24

